PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

2008/0259(COD)

9.2.2009

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali
(COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Tadeusz Zwiefka

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE 15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0893),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), 65 e 67, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0001/2009),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione ***e una durata limitati***.	(9) È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell'accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione ***limitato***.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario a seguito della soppressione del secondo comma dell'articolo 11.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tali regolamenti prevedono che il meccanismo proposto si applichi solo in singoli casi eccezionali ad accordi riguardanti materie settoriali e contenenti disposizioni relative ai settori contemplati dai regolamenti stessi.	(11) Tali regolamenti prevedono che il meccanismo proposto si applichi solo in singoli casi eccezionali ad accordi riguardanti materie settoriali e contenenti disposizioni relative ai settori contemplati dai regolamenti stessi. ***Ai fini del presente regolamento, per "settoriale" è opportuno intendere "specifico". Il regolamento deve coprire altresì gli accordi infraregionali.***

Or. en

Motivazione

Senza precisazione ulteriore, il termine "settoriale" può portare a considerevole incertezza giuridica e limitare l'utilità del regolamento al punto da renderlo virtualmente futile. Questa modifica terminologica dovrebbe essere introdotta nell'intero corpus del regolamento e, in particolare, nel titolo.

È palesemente necessario che queste disposizioni coprano anche gli accordi infraregionali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti ***settoriali*** e aventi ad oggetto la legge applicabile in materia civile e commerciale, e rientranti in tutto o in parte nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.	2. Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali ***e infraregionali*** tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti ***specifici*** e aventi ad oggetto la legge applicabile in materia civile e commerciale, e rientranti in tutto o in parte nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Or. en

Motivazione

Senza precisazione ulteriore, il termine "settoriale" può portare a considerevole incertezza giuridica e limitare l'utilità del regolamento al punto da renderlo virtualmente futile. Questa modifica terminologica dovrebbe essere introdotta nell'intero corpus del regolamento e, in particolare, nel titolo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica ***per iscritto*** alla Commissione la sua intenzione.	1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica alla Commissione la sua intenzione ***per iscritto o per posta elettronica***.

Or. en

Motivazione

Occorre rettificare l'incongruenza con il secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 3, che recita "La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3" e precisare le modalità della notifica (per iscritto o per posta elettronica).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se ***in un prossimo futuro è prevista*** l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato. Se non è previsto accordo, la Commissione ***può concedere l'autorizzazione purché*** ricorrano le due seguenti condizioni:	2. Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato ***è specificamente prevista nel corso dei prossimi dodici mesi***. Se non è previsto accordo, la Commissione ***verifica che*** ricorrano le due seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

L'espressione "la Commissione può concedere l'autorizzazione" può creare difficoltà in connessione con l'articolo 5 "Autorizzazione ad avviare negoziati". Con la formulazione proposta è chiaro che, una volta che la Commissione abbia portato a termine la verifica prevista dall'articolo 4 e accertato che le condizioni sono soddisfatte, essa procede ad autorizzare l'avvio di negoziati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto ***limitato*** sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.	(b) la Commissione constata che l'accordo proposto ***non*** ha un impatto ***significativo*** sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono.

Or. en

Motivazione

Se interpretata in senso stretto, l'espressione "impatto limitato" potrebbe rendere il regolamento ampiamente inutilizzabile in pratica.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La Commissione, alla luce delle*** condizioni di cui ***all'articolo*** 4, ***se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare*** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la ***sua*** conclusione con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive ***di negoziato*** e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.	1. ***Se le*** condizioni di cui ***all'articolo*** 4, ***paragrafo 2 sono soddisfatte, la Commissione autorizza*** lo Stato membro ad avviare i negoziati per la conclusione ***dell'accordo*** con il paese terzo interessato. Se necessario, può proporre direttive e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.

Or. en

Motivazione

This paragraph raises the question of the Commission's discretion to refuse authorisation even where the Member State has met the conditions required in order to open negotiations. Such a power would appear abusive and hence "may authorise" should be replaced by "shall

authorise".

It is noted that the terminology as between the different language versions differs considerably: for instance, the French version reads "directives de negotiation" in contrast with the English "negotiating guidelines" and has "exiger l'inclusion de clauses particulières" whereas the English reads "request the inclusion of particular clauses". The French version must be aligned with the English, since the former is inconsistent with the Commission's status as observer. This observation also applies to the second subparagraph of Article 9(1), which also refers to "directives de negotiation".

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro ***sei*** mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.	La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro ***tre*** mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Per salvaguardare la coerenza interna del regolamento e la credibilità nei confronti dei paesi terzi, questa scadenza deve essere messa in linea con l'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto ***rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il*** corretto funzionamento ***dei sistemi istituiti dalle sue norme***.	2. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto ***ha un impatto significativo sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul*** corretto funzionamento ***del sistema che queste istituiscono***.

Or. en

Motivazione

Anche questo emendamento mira alla coerenza interna del regolamento. I criteri fissati all'articolo 7 dovrebbero corrispondere a quelli fissati all'articolo 4. Di conseguenza, questo emendamento non fa che riprendere la formulazione dell'articolo 4.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ***può essere*** autorizzato a concludere l'accordo.	4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ***è*** autorizzato a concludere l'accordo.

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha poteri discrezionali in questa fase.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo ***3***.	5. La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo ***2***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è assistita da un comitato, ***creato*** a norma del regolamento (CE) n. […] del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.	1. La Commissione è assistita da un comitato, ***istituito*** a norma del ***presente*** regolamento***, che sarà utilizzato anche per il regolamento*** (CE) n. […] del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima.	2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima.
3. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica*** la procedura di ***gestione di*** cui all'articolo ***4*** della decisione ***1999/468/CE, in conformità degli articoli 7 e 8 della medesima***.	3. ***Il comitato decide*** in ***conformità con*** la procedura ***scritta*** di cui all'articolo ***22*** della decisione ***n. 2206/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno[1].***
4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di ***tre mesi***.	4. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di ***un mese***.

[1] ***GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47.***

Or. en

Motivazione

La modalità di comitatologia proposta (una combinazione della procedura consultiva e di quella di gestione) è sproporzionatamente farraginosa e lenta.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.	Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o ***chiedere*** l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

Entro il 1º gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa.	Entro il 1º gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa***, in particolare sulla possibile estensione del suo campo di applicazione ad altri strumenti legislativi quali il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[1].*** ***Il riesame della Commissione attualmente in corso del regolamento (CE) n. 44/2001 sarà esteso per tenere pienamente conto di questo aspetto.*** ***[1] GU L 12 del 16.01.2001, pag. 1.***

Or. en

Motivazione

L'interesse a estendere in futuro il regolamento in oggetto per includervi la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie è palese.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Article 11 – paragraph 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è chiara la necessità di una clausola di caducità. In ogni caso, il 31 dicembre 2014 non è una data realistica, considerando il tempo necessario per l'adozione del regolamento e per lo svolgimento di negoziati tra gli Stati membri con paesi terzi, soprattutto alla luce delle

procedure torpide e protratte previste dal regolamento stesso. Peraltro, la clausola di riesame fissata all'articolo 10, che impone alla Commissione di presentare una relazione alle altre istituzione entro il 1° gennaio 2014, rende superflua questa clausola di caducità.

MOTIVAZIONE

In molti Stati membri il settore della giustizia civile è disciplinato non solo dalle norme dell'*acquis* comunitario, ma anche da una serie di accordi bilaterali che gli Stati membri hanno concluso con i paesi terzi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni pertinenti del trattato di Amsterdam o prima di aderire alla Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 307 del trattato CE, nella misura in cui tali accordi preesistenti contengano disposizioni incompatibili con il trattato CE, gli Stati membri devono ricorrere a tutti i mezzi per eliminare le incompatibilità. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato tale principio, precisando che, se necessario, gli Stati membri sono tenuti a denunciare gli accordi incompatibili con l'*acquis*.

Oltre alle esigenze legate agli accordi bilaterali preesistenti, può sussistere anche la necessità di concludere nuovi accordi con paesi terzi per disciplinare settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE.

La Corte di giustizia europea ha sostenuto nel parere 1/03, del 7 febbraio 2006, sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano[1], che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme stabilite, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I"), in particolare quelle concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Nel suo parere la Corte ha affermato che l'analisi delle disposizioni della nuova convenzione di Lugano relative alle norme sulla competenza mostra che tali disposizioni hanno un effetto sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie sulla competenza e sul corretto funzionamento del sistema definito da tali norme. La Corte è giunta a una conclusione simile anche in relazione alle norme proposte dalla convenzione riguardo il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. La Corte ha infatti rilevato che le norme comunitarie relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni non sono scindibili da quelle relative alla competenza dei giudici, con cui formano un sistema globale e coerente, e che la nuova convenzione di Lugano inciderebbe sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie per quanto riguarda sia la competenza giurisdizionale sia il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e il corretto funzionamento del sistema globale istituito da tali norme.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che si debba presumere che la Comunità abbia acquisito la competenza esclusiva a negoziare e concludere molti degli accordi bilaterali in questione. È necessario considerare però che non tutta la dottrina è concorde con l'opinione sostenuta dalla Corte nel parere 1/03[2]. Inoltre è interessante considerare le disposizioni dell'articolo 3[3] e dell'articolo 4

[1] Racc. 2006, pag. I-1145.

[2] Si veda, ad esempio, l'annotazione di Ulrich G. Schroeter (Friburgo) in *European Community Private Law Review* (GPR) 2006, pag. 203 e seguenti, il quale critica il ragionamento della Corte, sostenendo che quest'ultima non ha indicato che il regolamento 44/2001 sarebbe stato influenzato dalla nuova convenzione di Lugano, che la Corte avrebbe dovuto controllare la competenza interna della Comunità europea per disciplinare le relazioni con paesi terzi e che non ha compreso la rilevanza giuridica delle "clausole di sconnessione". È inoltre difficile comprendere come si possa abbinare la competenza esclusiva della Comunità con la possibilità di opt-out danese.

[3] Articolo 3

[4] del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione ritiene che occorra tuttavia valutare se la Comunità abbia un interesse attuale sufficiente che giustifichi la sostituzione di tutti gli accordi esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi con accordi comunitari. Per questo motivo è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: in primo luogo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un accordo particolare; in secondo luogo, autorizzare gli Stati membri a concludere l'accordo in questione nell'eventualità che la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.

Il relatore è a favore della proposta di regolamento come mezzo potenziale per mitigare la rigidità imposta agli Stati membri dalla dottrina della prelazione nel campo della competenza esterna. Tale dottrina impedisce agli Stati membri di stipulare con paesi terzi utili accordi bilaterali e interregionali che rientrano in quell'ambito di competenza. Non esiste altra soluzione a questa difficoltà, in quanto la Commissione non ha né il tempo né i mezzi per negoziare accordi comunitari; inoltre nella grande maggioranza dei casi non vi è alcun interesse comunitario nel tipo di accordi bilaterali in questione.

Tuttavia quanto proposto dalla Commissione è di ambito limitato e, pertanto, il relatore ha

---

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata. (enfasi aggiunta)

[4] Articolo 4
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
c) coesione economica, sociale e territoriale;
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) ambiente;
f) protezione dei consumatori;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro (enfasi aggiunta).

proposto che la clausola di riesame copra anche una possibile estensione futura alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. La circostanza fortunata per la quale la Commissione sta attualmente riesaminando il regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I") potrebbe essere di grande aiuto in tal senso.

Il relatore ha anche apportato dei cambiamenti volti a rendere il regolamento più efficace: ha modificato il riferimento agli "aspetti settoriali" per avere un maggiore grado di certezza giuridica, ha ristretto i termini e rimosso alcuni degli aspetti più gravosi della procedura.

Ha inoltre eliminato la discrezione della Commissione riguardo l'autorizzazione alla conclusione di un accordo. Secondo la formulazione della proposta, la Commissione avrebbe potuto negare l'autorizzazione a concludere un accordo bilaterale anche se questo avesse rispettato tutte le condizioni necessarie per l'autorizzazione iniziale. Questo avrebbe potuto causare grandi problemi diplomatici con i paesi terzi interessati.

Infine, il relatore sottolinea che tali emendamenti trovano applicazione nel suo progetto di parere sulla proposta parallela di regolamento che definisca una procedura per negoziare e concludere accordi bilaterali in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e delle decisioni su questioni matrimoniali, di responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari, nonché sulla legge applicabile in materia di obblighi alimentari.